



Sommario

CIRCOLARE INFORMATIVA LUGLIO 2019	2
REDDITI FONDIARI PERCEPITI.....	2
TERMINE PER L'EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE	2
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI.....	2
DICHIARAZIONI DI INTENTO IVA DAL 2020.....	2
PROROGA DEI VERSAMENTI DEGLI IMPORTI RISULTANTI DAL MODELLO REDDITI 2019 SOGGETTI ISA.....	3
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU E TASI	3
ESENZIONE TASI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	3
CREDITO D'IMPOSTA PER PAGAMENTI ELETTRONICI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	3
DIGITAL TRANSFORMATION	4
OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE	4
BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NELL'ANNO 2019: TORNA IL SUPERAMMORTAMENTO	5
REVISIONE MINI IRES	5
MAGGIORE DEDUCIBILITÀ IMU AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVA AGLI IMMOBILI STRUMENTALI....	6
FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO	6
TENUTA DELLA CONTABILITÀ IN FORMA MECCANIZZATA	6
CREDITO D'IMPOSTA PER LE FIERE ALL'ESTERO	6
RITENUTE PER DATORI DI LAVORO IN REGIME FORFETARIO.....	7
DETRAZIONE DELL'IVA ADDEBITATA IN ECCESSO	7
CEDIBILITÀ DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI.....	7
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO	7
AGGREGAZIONI D'IMPRESE	8
MODIFICHE AL REGIME DEL C.D. REALIZZO CONTROLLATO	9
MODIFICHE ALLA SABATINI-TER	9
SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE	10
NUOVI LIMITI PER L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	10



CIRCOLARE INFORMATIVA LUGLIO 2019

con l'approvazione dei decreti "SBLOCCA CANTIERI" e "DECRETO CRESCITA" sono state introdotte numerose novità di interesse, con la presente si espongono le principali:

REDDITI FONDIARI PERCEPITI

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono più a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica la tassazione separata di cui all'art. 21 Tuir, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. Pertanto, per tali redditi l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui essi sono percepiti.

Le disposizioni hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2020.

Per i contratti stipulati prima del 1.01.2020 resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

TERMINE PER L'EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

A partire dal 1° luglio 2019 le fatture elettroniche immediate devono essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 Dpr 633/1972.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 Dpr 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Nel 1° semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1.07.2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.

DICHIARAZIONI DI INTENTO IVA DAL 2020

L'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni.

Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.



È abrogata la disposizione che richiedeva che la dichiarazione di intento, redatta in duplice esemplare, dovesse essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto, e conservata, nonché l'indicazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa.

È abrogato l'obbligo di consegna al cedente o prestatore ovvero in dogana della dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale Iva, da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

È punito con la sanzione prevista all'art. 7, c. D.Lgs. 471/1997 (sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta) il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, in regime di non imponibilità ex art. 8, c. 1, lett. c), Dpr 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.

[PROROGA DEI VERSAMENTI DEGLI IMPORTI RISULTANTI DAL MODELLO REDDITI 2019 SOGGETTI ISA](#)

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap nonché dell'Iva, che scadono dal 30.06 al 30.09.2019, sono prorogati al 30.09.2019.

Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir, aventi i requisiti indicati.

[TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU E TASI](#)

Il termine entro il quale presentare la dichiarazione IMU e Tasi è spostato dal 30.06 al 31.12 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della relativa imposta.

[ESENZIONE TASI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA](#)

A decorrere dal 1.01.2022 sono esenti dalla Tasi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

[CREDITO D'IMPOSTA PER PAGAMENTI ELETTRONICI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE](#)

Le disposizioni relative al credito di imposta a favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni dal 1.07.2018 tramite sistemi di pagamento elettronico (art. 1, c. 924 L. 205/2017), valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali.

Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.



DIGITAL TRANSFORMATION

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dalla Commissione Europea. Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

- a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via Internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;
- b) presentare un importo di spesa almeno pari a 50.000 euro.
- c) Per l'accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:
- d) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle Imprese;
- e) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere nonché, nel settore turistico;
- f) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle
- g) vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000;
- h) aver approvato e depositato almeno 2 bilanci;
- i) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche
- j) volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo;

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti che esercitano le attività commerciali (art. 2195 C.C.) pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs.33/2013.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis C.C.) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 1.01.2020 l'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai



soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

[BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NELL'ANNO 2019: TORNA IL SUPERAMMORTAMENTO](#)

Per gli investimenti, effettuati da imprese e esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, con l'esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto (di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir), il costo di acquisizione è maggiorato del 30% a condizione che gli investimenti siano effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento in misura almeno pari la 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro.

Resta ferma l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- l'agevolazione non spetta per gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);

- l'agevolazione è irrilevante ai fini dell'applicazione degli ISA.

[REVISIONE MINI IRES](#)

Scompare la complicatissima MINI-IRES (per altro recentemente introdotta con la Legge di stabilità 2019) e ritorna una detassazione, sotto forma di aliquota agevolata, degli utili accantonati a riserva, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto.

In particolare è introdotta una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota sugli utili destinati a riserva a partire dal 2023. Per il quadriennio 2019-2022, gli utili trattenuti sconteranno l'IRES rispettivamente al 22,5%, 21,5%, 21% e 20,5%.

Viene prevista l'estensione dell'agevolazione anche per i soggetti Irpef che producono un reddito di impresa e sono in regime di contabilità ordinaria.

Ai fini della MINI IRES:

- si considerano riserve di utili non disponibili quelle formate con utili, diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433, cod. civ., realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto



risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

È previsto che per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

In caso di adesione al consolidato nazionale, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

La MINI IRES si applica anche alle imprese che partecipano al consolidato mondiale.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eventuale quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

L'agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali con esclusione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito.

Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto Mef da emanarsi entro 90 giorni.

MAGGIORE DEDUCIBILITÀ IMU AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVA AGLI IMMOBILI STRUMENTALI

L'IMU relativa agli immobili strumentali sarà deducibile al 100% ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022.

La medesima deduzione si applicherà:

- nella misura del 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018;
- nella misura del 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31.12.2019 e al 31.12.2020,
- nella misura del 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Viene esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con San Marino. La norma precisa che sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate individuerà le regole tecniche necessarie per l'attuazione.

TENUTA DELLA CONTABILITÀ IN FORMA MECCANIZZATA

La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, e non più solo dei registri Iva è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE FIERE ALL'ESTERO

E' stato previsto un credito d'imposta per le spese sostenute dalle Pmi per la partecipazione a fiere internazionali di settore che si svolgono sia in Italia che all'estero con lo scopo di sostenere il livello di internazionalizzazione delle stesse. Il credito è riconosciuto nella misura del 30% delle spese ammissibili fino a un massimo di spesa di



60.000 euro ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo (€ 6.000,00 l'anno), utilizzabili esclusivamente in compensazione.

Il beneficio sarà garantito solo fino all'esaurimento dell'importo massimo di 5 milioni di euro secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Per le spese agevolabili, la norma fa riferimento alle spese per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Con apposito decreto saranno stabilite le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare, a:

- a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle citate;
- b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti previsti;
- c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono **in Italia o all'estero**, per cui è ammesso il credito di imposta;
- d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

Qualora l'Agenzia delle Entrate accerterà, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne darà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

RITENUTE PER DATORI DI LAVORO IN REGIME FORFETARIO

I contribuenti che applicano il regime forfetario non sono esonerati dall'obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte, con effetto a decorrere dal 1.01.2019, nel caso si avvalgano di dipendenti e collaboratori.

L'ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme delle retribuzioni già corrisposte precedentemente alla data del 1.05.2019 è trattenuto a partire dal 3° mese successivo alla medesima data, in 3 rate mensili di uguale importo, e versato nei termini previsti dall'art. 8 Dpr 602/1973 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

DETRAZIONE DELL'IVA ADDEBITATA IN ECCESSO

È conferita efficacia retroattiva alla disciplina sanzionatoria più favorevole prevista dall'art. 6, c. 6 D.Lgs. 472/1997 in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. Pertanto, anche per le fattispecie anteriori all'1.01.2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017), trova applicazione la regola secondo la quale, nel caso di erroneo addebito del tributo, il cessionario/committente, salvi i casi di frode, mantiene il diritto di detrazione per l'IVA applicata in eccesso dal cedente/prestatore ed è soggetto ad una sanzione compresa fra 250,00 e 10.000,00 euro, in luogo di quella, più gravosa, pari al 90% dell'imposta indebitamente detratta.

CEDIBILITÀ DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI

Viene introdotta la possibilità di procedere alla cessione del credito Iva trimestrale. La novità si applica a decorrere dai crediti per i quali è stato richiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO

Vengono riaperti i termini di adesione a:



- rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
- saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Il nuovo termine per aderire scade al 31 luglio 2019.

In particolare, per quanto riguarda la riapertura della cd. rottamazione – ter, viene previsto che:

- la dichiarazione resa può essere integrata entro il 31 luglio 2019;
- il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero in un massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
- entro il 31 ottobre 2019 verrà comunicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- al 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni, ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari;
- i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine, possono essere definite in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Per quanto riguarda la riapertura del c.d. saldo-stralcio, viene stabilito che la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019 e, alla data del 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari.

Infine è previsto che le previsioni di cui sopra:

- si applicano alle dichiarazioni tardive, presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente al 30 giugno 2019;
- non si applicano ai carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali UE, ai sensi dell'articolo 5, D.L. 119/2018, ovvero quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l'Iva sulle importazioni.

AGGREGAZIONI D'IMPRESE

Viene introdotto un regime agevolativo per le operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, a condizioni che non abbiano a oggetto imprese facenti parte dello stesso gruppo societario. Parimenti escluse sono le operazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..

Per le fusioni e scissioni da cui si originano società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.



Per i conferimenti effettuati ex articolo 176, Tuir, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

In tutti i casi devono partecipare all'operazione esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni.

Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

Ai fini dell'agevolazione è necessario che le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui sopra.

La società risultante dall'aggregazione, che nei primi 4 periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie o cede i beni iscritti o rivalutati decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, L. 212/2000. Inoltre, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza, la società deve liquidare e versare l'Ires e Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Su tali maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

MODIFICHE AL REGIME DEL C.D. REALIZZO CONTROLLATO

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 177, Tuir, viene estesa l'applicazione del regime di c.d. realizzo controllato alle operazioni di scambio che non riguardano partecipazioni di controllo.

Ai fini dell'applicazione del suddetto regime, tuttavia, è necessario che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

1. le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, Tuir, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa;
2. le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Pertanto, le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

La condizione dell'ininterrotto possesso richiesta ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), Tuir ai fini della fruizione dell'esenzione per le plusvalenze (Pex) è estesa fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con il regime suddetto.

MODIFICHE ALLA SABATINI-TER

Vengono introdotte le seguenti novità:

- l'importo massimo concedibile per singola impresa viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro;



- i soggetti abilitati a erogare il finanziamento sono anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106, Tub, che statutariamente operano nei confronti delle pmi;
- l'erogazione del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento;
- viene innalzato l'importo massimo del finanziamento a 4 milioni di euro;
- è prevista l'erogazione in unica soluzione dei contributi di importo non superiore a 100.000 euro.

SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE

Viene esteso anche alle micro e pmi costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento il contributo in c/esercizio di cui all'articolo 2, comma 5, D.L. 69/2013.

A tal fine è richiesto l'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.

Con decreto Mise sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del piano di capitalizzazione.

NUOVI LIMITI PER L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

L'articolo 2-bis, D.L. 32/2019 (cosiddetto "sblocca cantieri"), convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, è intervenuto sulla disciplina degli organi di controllo della società, attenuando la forte riduzione dei parametri dimensionali che era stata in precedenza disposta dal D.Lgs. 14/2019.

Il D.Lgs. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell'articolo 2477, cod. civ., operata dall'articolo 379, D.Lgs. 14/2019.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.

Con riferimento proprio ai parametri dimensionali, in precedenza l'obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall'articolo 2435-bis (quelli che comportano l'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), oggi invece nell'articolo 2477 sono stabilite regole specifiche.

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati nell'attività, il cui limite era posto pari a 10.

Il D.L. 32/2019 interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi, quanto per l'attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.



	Vecchio limite	Nuovo limite (D.Lgs n. 14/2019)	Nuovo limite (aggiornato D.L. 32/2019)
Attivo	4.400.000 euro	2.000.000 euro	4.000.000 euro
Ricavi	8.800.000 euro	2.000.000 euro	4.000.000 euro
n. medio dipendenti impiegati	50	10	20
Regola di "innesco"	2 su 3 per 2 anni consecutivi	1 su 3 per 2 anni consecutivi	1 su 3 per 2 anni consecutivi

La nomina dell'organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019.

Resta, altresì, inalterato l'articolo 2477, comma 3, cod. civ., secondo il quale l'obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: con riferimento alle società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

Quindi, a seguito dell'approvazione del bilancio 2018 (avvenuta nella generalità dei casi alla fine dello scorso mese di aprile), potrebbe essersi verificato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo; al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell'articolo 379, D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell'articolo 2477, Cod. civ..

Pertanto, entro il prossimo 16 dicembre 2019 le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Si richiama altresì il nuovo articolo 2086 C.c. integrato dalla normativa sopra citata, che ora così recita:

"L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale."

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.